



Reg. Gen.le N. 110 del 10/1/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

2° Dipartimento

Ufficio Dirigenziale

Ragioneria generale e gestione risorse umane

Unità Operativa

Trattamento giuridico e Gestione del personale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 11 DEL 03-02-2012

OGGETTO: Autorizzazione definitiva ad usufruire dei benefici della L.104/92 art. 33 comma 3, modificato dall'art. 24 della legge n° 183 del 04.11.2010 (Collegato lavoro) all' Addetto Registrazione dati Ctg. Econ. B5 Sig. Calabrese Francesco, nato il 02.08.1961 (Matr. n°1867).

IL DIRIGENTE

VISTA la nota del 17.01.2012, protocollata in data 25.01.2012 al n° 0002539/12 con la quale il dipendente, in oggetto segnato, ha trasmesso copia del verbale definitivo di riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità della madre Adamo Santa;

CONSIDERATO che, con nota n° 95307 del 04.06.2011 il dipendente di cui sopra è stato autorizzato in via provvisoria ad usufruire di gg.3 o 18 ore di permesso mensile, ai sensi della Legge 104/92 per assistere la madre;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO il 3° comma dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n° 104;

VISTO, altresì, l'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) che ha modificato il summenzionato c. 3 dell'art. 33 della legge 104/92 come segue:

~~"A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente";~~

VISTA la circolare n° 8/08 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTA altresì, la circolare n° 13/10 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il Decreto legislativo n° 119 del 18/07/2011;

CONSIDERATO CHE, pertanto, si rende necessario autorizzare in via definitiva il dipendente Sig. Calabrese Francesco ad assentarsi dal servizio per gg. 3 o 18 ore di permesso mensile, ai sensi della legge 104/92;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11 dicembre 1991;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla Regione Siciliana della L.R. n° 23 del 07/09/98;

DETERMINA

AUTORIZZARE in via definitiva l'Addetto Registrazione Dati Cat. Econ. B5 Sig. Calabrese Francesco, nato a Messina il 02.08.1961 ad assentarsi dal servizio per gg. 3 di permesso mensile, fruibile anche in maniera continua, n° ad ore, nei limite massimo di 18 mensili, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, modificato dall'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) per assistere la madre Sig.ra Adamo Santa, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, fino a quando la stessa non venga ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata e comunque fino al decesso;

INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

IL DIRIGENTE

(Avv. Antonino Calabrò)

Il Responsabile U.O.

(Dott. Antonino Castriciano)